

La valutazione di configurabilità del reato nel sequestro preventivo: altre declinazioni del principio di proporzionalità.

di **Giuseppe Centamore**

Sommario: **1.** Il principio di diritto. – **2.** Proporzionalità: consistenza e declinazioni. – **3.** Sequestro preventivo e configurabilità della fattispecie incriminatrice. – **4.** Scenari prospettici.

1. Il principio di diritto.

Va effettuato in concreto l'accertamento sulla sussistenza del *fumus commissi delicti* quale presupposto legittimante il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)¹.

Il giudizio di configurabilità del reato, in ragione del quale viene richiesta la misura, deve essere svolto attraverso una puntuale «indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato»².

La pronuncia in esame costituisce dunque un superamento dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui sarebbe sufficiente, per la verifica del requisito sopra menzionato, accertare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa³ ed alla cui stregua lo sforzo argomentativo del giudice si limiterebbe alla verifica della tipicità del fatto ipotizzato dalla parte pubblica, senza addentrarsi sul piano effettuale (o addirittura sulla convergenza degli elementi indiziari in atti sull'imputato, analogamente a quanto prescritto dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari personali).

L'effetto perverso della sconfessata impostazione – come ben evidenziato dalla Corte – è (stato) quello di un sostanziale svuotamento dello sforzo motivazionale a cui il giudice cautelare è chiamato: la relativa verifica si risolverebbe difatti in un controllo pressoché formale, arrestandosi alla

¹ Il provvedimento oggetto del presente studio è quello di Cass. pen., Sez. VI, sent. 13 aprile 2021, n. 33965, Rel. P. Silvestri, provvedimento già pubblicato in questa Rivista.

² V. § 3, motivazione.

³ Esemplificativamente, vedasi Cass. pen., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni, Rv. 193118, successivamente oggetto di precisazioni ed emende ermeneutiche da Cass. pen., Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi, Rv. 206657; Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella.

semplice riconducibilità del fatto alla fattispecie incriminatrice, con conseguente appiattimento sulla richiesta cautelare del p.m.⁴

In tal senso, la pronuncia suona come un *caveat*, restituendo al giudice del "merito" cautelare quella funzione di garante della legalità ed essendo quindi, in virtù del segno garantistico in cui si inserisce, da salutare con favore.

Ma essa merita di essere segnalata, sul versante della riflessione scientifica, anche per un ulteriore aspetto.

Nel percorso giustificativo della soluzione adottata, si fa ricorso al canone di proporzionalità⁵, che viene a porsi (verrebbe da intendere) come strumento pratico e di ordine sistematico, consentendo di soppesare il sacrificio individuale imposto attraverso la cautela reale con le esigenze processuali da salvaguardare.

Affermazione che, ben riguardata, conduce ad interrogarsi su due punti: sulla valenza del canone invocato, per lo meno con riferimento alle misure cautelari reali, da un lato; sulle frontiere che, sempre *in subiecta materia*, è capace di dischiudere in chiave prospettica.

2. Proporzionalità: consistenza e declinazioni

Il richiamo alla proporzionalità assume rilievo centrale nel solco argomentativo tracciato nella sentenza. E ciò ad onta del fatto che detto canone non abbia cittadinanza a livello normativo nelle cautele reali, essendo espressamente richiamato solo per le misure cautelari personali (art. 275 comma 2 c.p.p.).

Il ragionamento compiuto dalla Cassazione, tuttavia, non costituisce una forzatura o, addirittura, un'operazione di segno analogico.

⁴ In buona sostanza, né più né meno delle perversioni applicative a cui si è assistito in sede di misure cautelari personali e che, come noto, hanno portato ad un intervento (L. 16 aprile 2015, n. 47) sull'art. 292 c.p.p., con l'imposizione dell'obbligo di valutazione «autonoma» della ricorrenza dei presupposti applicativi della misura richiesta.

⁵ §§ 4 e ss. della motivazione. Senza pretesa di completezza, per osservazioni di fondo sul principio in parola, v. M. A. SANDULLI, *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4643 s.; in ambito processuale penale, le riflessioni sul canone in parola maturavano già sotto la vigenza del codice di rito abrogato, valendo qui la pena di richiamare V. GREVI, *Commento all'art. 9 l. 28/7/1984 n. 398*, in *Leg. pen.*, 1985, p. 151 s., in particolare p. 156 e 157 (anche per la dottrina citata); M. CHIAVARIO, *sub Art. 275 c.p.p.*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Utet, Torino, 1990, vol. 3, p. 61 e in particolare 62; più recentemente, sul ruolo del principio di proporzionalità nel sistema processuale e le connesse potenzialità applicative, M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2014, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=149&view=Fit; A. MARLETTA, *Il principio di proporzionalità nella disciplina del mandato d'arresto europeo*, Bologna, 2013 (tesi di dottorato di ricerca).

Il richiamo della proporzionalità, difatti, è effettuato muovendo dal suo affermato valore sistematico, ossia di principio capace (dice espressamente la Corte) di «travalica[re] il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto fra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione»⁶. Indipendentemente da un riconoscimento in sede codicistica, la proporzionalità svolgerebbe un ruolo di principio-guida generale per l'interprete, suscettibile pertanto di applicazione anche nelle cautele reali: e ciò, come si desume dalla lettura del provvedimento, è una diretta conseguenza dell'introiezione nel sistema interno dei principi elaborati a livello sovranazionale e, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁷.

Qui, difatti, la proporzionalità è declinata al contempo come presupposto e misura dell'ingerenza dello Stato nei diritti individuali sia di natura (se così vogliamo dire) personale⁸, sia di natura economica o patrimoniale (come la proprietà, suscettibile di compressione mediante la confisca o i sequestri⁹). In quest'ultimo ambito, un ruolo centrale nella tutela delle esigenze processuali è giocato dal sequestro preventivo, volto ad evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti dalla commissione di un reato (art. 321 c.p.p.). Ma dall'angolazione prospettica adottata dalla Suprema Corte si proietta un ulteriore scenario di riflessione: il canone di proporzionalità, mutuato dalla

⁶ V. § 4.

⁷ Come noto, il terreno di coltura principale del canone di proporzionalità è stato quello della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dove la Corte di Strasburgo ha mostrato di fare un largo impiego del medesimo anche nella materia specificamente trattata. Così, correttamente osserva E. GUIDO, *Il sequestro preventivo penale tra principi costituzionali e fonti sovranazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, pp. 45 e ss. Per le pronunce del Giudice dei diritti umani in materia, si richiama la nota C. eur. dir. Uomo, 23 settembre 1982, *Sporrong and Lonnroth c. Sweden*, che ha affrontato il tema della proporzionalità come metro di valutazione e giustificazione dell'ingerenza statale nell'uso della proprietà privata conformemente all'interesse generale (muovendo, come si intuisce, dalla norma convenzionale data dall'art. 1, Prot. Add. nr. 1 C.e.d.u. Per osservazioni sul contenuto e la portata della disposizione richiamata, M. L. PADELLETTI, *sub art. 1, Prot. n. 1 Cedu*, in S. BARTOLE – P. DE SENA – V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Wolters Kluwer, 2012, pp. 791 e ss.

⁸ Il riferimento corre qui direttamente alla libertà personale (art. 5 C.e.d.u.), alla vita privata e familiare (art. 8), alla libertà di espressione (art. 10) e di riunione (art. 11), ovvero alla libertà di movimento (art. 2, Prot. Add. nr. 4, C.e.d.u.). V., E. GUIDO, *Il sequestro preventivo*, cit., p. 47.

⁹ Per alcune pronunce inerenti alla proporzionalità delle misure di restrizione adottate dagli Stati al diritto di proprietà, v. Corte eur. dir. uomo, 6 dicembre 2011, *Rafiq Aliyev c. Azerbaijan*; Corte eur. dir. uomo, 13 dicembre 2011, *Vasilyev e Kwuton c. Russia*, o più recentemente: C. eur. dir. uomo, 7 luglio 2016, *Zosymov c. Ucraina*; C. eur. dir. uomo, 30 agosto 2016, *Turturica e Casian c. Repubblica di Moldavia e Russia*.

giurisprudenza sovranazionale secondo le accezioni ivi fornite, consente altresì di valutare se il soggetto attinto da una misura restrittiva del diritto in parola abbia una concreta opportunità di difendersi.

Il che, in buona sostanza, equivale a dire che sussiste la proporzionalità e, dunque, la misura cautelare è legittima se al soggetto che ne sia attinto venga data l'effettiva possibilità di far valere le proprie ragioni di fronte all'autorità giudiziaria.

Sul terreno del sequestro preventivo, il ragionamento assume i seguenti contorni: l'irrogazione della misura deve essere preceduta da un vaglio giudiziale di congruità degli elementi indiziari e da una ricostruzione in concreto della configurabilità dell'addebito.

Il che, dopotutto, non dovrebbe stupire, essendo chiaro che ad un maggior sforzo motivazionale in capo al giudice corrisponde una maggiore capacità per il destinatario del provvedimento di impugnarlo o, più in generale, di operarne un sindacato¹⁰.

Potremmo allora dire così: la tutela cautelare si fonda sul bilanciamento fra interessi in conflitto che, per sua essenza, postula il richiamo al canone di proporzione. La tutela di pubblici interessi, sia di natura sostanziale che processuale e, specularmente, la compressione di un diritto individuale passano preliminarmente per un *test* di proporzionalità, che richiama a sua volta la necessità di trovare un equo punto di equilibrio fra le istanze in conflitto.

Tale *test*, a ben guardare, non si colloca ad un livello meramente astratto o normativo, esplicandosi la suddetta tensione fra esigenze antitetiche anche (ma forse principalmente) nel momento della prassi. È allora il giudice stesso a dover svolgere l'operazione di bilanciamento, conseguendo da ciò che quest'ultima non troverà attuazione nella semplice individuazione di un'astratta fattispecie incriminatrice a fondamento del sequestro, ma ancor più concretamente sul piano della realtà effettuale, ove si valuterà in modo specifico la congruità e la pregnanza degli elementi indiziari, decidendo se essi giustificano l'imposizione della misura.

Almeno in prima battuta, non sorgono particolari perplessità: la ponderazione degli interessi in gioco risponde (se così vogliamo dire) ad un'esigenza di giustizia sostanziale.

¹⁰ Diverso invece è il problema, non affrontabile in questa sede ma comunque meritevole di menzione, se di fronte ad un sequestro preventivo, l'interessato possa godere delle garanzie procedurali offerte dall'art. 6 C.e.d.u., opponendosi sul piano teorico alla soluzione affermativa che tali procedimenti non avrebbero ad oggetto il merito della causa (giudizio), ma atterrebbero ad una fase incidentale e, pertanto, alla tutela di interessi pubblici di carattere provvisorio ed urgente. È stata predicata una soluzione positiva al dilemma da C. eur. dir. uomo, 5 luglio 2001, *Philipps c. Regno Unito*; in dottrina, sempre nel medesimo senso, v. R. CHENAL – A. TAMIETTI, *sub art. 6 Cedu*, in *Commentario*, cit., pp. 211 e ss.

Ad uno sguardo più attento, tuttavia, possiamo scorgervi una sorta di eterogenesi della proporzionalità, almeno rispetto a come concepita dal Legislatore nella materia cautelare personale (unico formale terreno di elezione, come abbiamo detto).

Qui, il canone funge da criterio di scelta della misura cautelare applicabile (art. 275 comma 2 c.p.p.); in altre parole: il vaglio di proporzionalità interviene dopo quello dell'affermazione dei presupposti genetici (artt. 273 e 274 c.p.p.), guidando l'operatore nella selezione di quella misura che meglio risponda alle esigenze pratiche del caso (per meglio dire: parametrata alla gravità del fatto ed all'entità della pena irrogata o irroganda).

La sentenza in commento, invece, sembra operare una "promozione" del canone in parola: da (per dir così) criterio di scelta della misura assurgerebbe a criterio di verifica dell'esistenza di un presupposto genetico (*fumus commissi delicti*).

Ed è probabilmente questo aspetto che desta maggior interesse nel ragionamento compiuto dalla Corte e che ci guida nella riflessione sulla consistenza del principio di proporzionalità nel sistema processuale.

Certamente, se concepita come operazione di bilanciamento fra gli interessi in gioco, la proporzionalità andrebbe più propriamente inquadrata come criterio di scelta della misura cautelare. In buona sostanza: posta la necessità della tutela cautelare, occorre scegliere la modalità specifica che meglio salvaguardi le esigenze processuali e, ad un tempo, attui il minor sacrificio individuale; al contrario, ricorrere a tale sillogismo per decidere se ricorrere o meno alla cautela comporterebbe qualche difficoltà, quanto meno sul piano logico.

A ben guardare, però, la difficoltà è agevolmente superabile, tenuto presente che – come argutamente notato dalla Cassazione – la proporzionalità investe la congruità degli elementi indiziari rispetto sia all'assunto accusatorio, sia al sacrificio concreto imposto al privato. Se si vuole: consente di commisurare l'entità specifica degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari ravvisabili alla pregnanza del vincolo reale concretamente richiesto.

In questo senso, la proporzionalità pare rivelare una duplice natura o, comunque, una polifunzionalità: non solo parametro di scelta e ponderazione, ma anche criterio che interviene sull'*an* della cautela.

E tale assunto non sembra revocabile in dubbio.

Oltre al prepotente ingresso del canone in parola nell'ordinamento italiano per via del diritto sovranazionale, di esso va certamente apprezzata l'indubbia versatilità funzionale, che spinge per un suo impiego processuale ad ogni latitudine, specie – come nel caso che ci riguarda – ove il Legislatore non fornisca coordinate univoche all'operatore in punto di verifica del *fumus commissi delicti* e, al contempo, le opzioni (elaborate in sede interpretativa) praticabili presentino sensibili divergenze in punto di consistenza dello sforzo motivazionale e dell'accertamento.

Ma oltre a ciò, l'impostazione della Cassazione merita di essere condivisa su un piano forse non adeguatamente scandagliato nella pronuncia, ma che si legge fra le righe: quello – già anticipato – della tutela del diritto di difesa. Difatti, che l'intervento difensivo possa essere efficace a fronte di una configurabilità del reato solo a livello astratto è del tutto illusorio¹¹. È evidente che lo sforzo motivazionale compiuto dal giudice è strettamente connesso con l'efficacia della strategia difensiva che verrà messa in atto dopo l'imposizione della misura, diretta a falsificare un'ipotesi accusatoria sulla base di elementi processuali in atti e non un assunto meramente teorico (che, alla resa dei conti, equivarrebbe quasi a voler falsificare un dettato normativo): più è pregnante il contenuto delle motivazioni a sostegno della tutela cautelare, tanto più sarà efficace lo svolgersi della difesa, adeguatamente posta nelle condizioni di espletare un efficace intervento. A voler sintetizzare: il canone di proporzionalità, implementato secondo la declinazione pratica in argomento, diventerebbe il metro di misurazione del rispetto del diritto di difesa costituzionalmente protetto (art. 24 Cost.).

3. Sequestro preventivo e configurabilità della fattispecie incriminatrice.

Un punto non può essere oggetto di discussione: ancora prima del vaglio in concreto nel senso affermato dalla Corte, l'accertamento del *fumus commissi delicti* presuppone la configurabilità in astratto della fattispecie legale ipotizzata dal p.m., essendo ciò imposto dal dettato (incontrovertibile) della legge che, puntualmente, formula un chiaro riferimento al «reato» (art. 321 comma 1 c.p.p.)

L'osservazione potrebbe suonare banale, ma vorrebbe costituire la premessa per un'ulteriore considerazione.

Sotto un primo profilo, la strumentalità rispetto al giudizio di merito che caratterizza la tutela cautelare imporrebbe – se così si vuol dire – una certa specularità fra i relativi accertamenti. Detto altrimenti: la funzione della cautela è quella di porre determinati interessi al riparo da compromissioni suscettibili di verificarsi nelle more dell'*iter*, attraverso una tutela che anticipi quella che troverà compiuta ed effettiva estrinsecazione con la decisione finale. Posto che l'accertamento qui compiuto, difatti, investe la responsabilità penale dell'imputato, verrebbe quasi naturale trarre la conseguenza di un accertamento paritetico (benché ad un livello solamente indiziario) in sede di incidente cautelare¹², con la conseguenza – si potrebbe ricavare – che l'esistenza del *fumus* si risolverebbe nella concreta possibilità di attribuire il fatto-reato alla persona contro cui confronti si procede.

¹¹ Sul punto, chiaramente: E. GUIDO, *Il sequestro preventivo*, cit., p. 161.

¹² Sul punto, G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, Milano, 1956, pp. 446 e ss., il quale rimarca la necessità di evitare che «il processo si isoli sul piano formale della logica astratta perdendo corrispondenza con la concreta realtà della quale è espressione di vita e alla quale deve rimanere aderente».

D'altronde, sempre a voler proseguire sulla medesima linea concettuale: la cogenza della tutela cautelare si coglie nella simmetria che essa vuole assicurare tra le forme che reggono il processo e l'oggetto concreto del giudizio, impedendo che lo sfasamento cronologico – che inevitabilmente sussiste fra il giudizio di merito e la prima – conduca ad un risultato (accertamento finale) non effettivo, solo virtuale¹³.

Sotto altro profilo, però, è altrettanto indubbio che dalla provvisorietà e dall'urgenza che connotano la materia cautelare discendono necessarie divergenze operative, con la conseguente diastasi rispetto all'accertamento svolto in sede di merito in punto di contenuto della verifica di esistenza del reato.

Probabilmente, è il dettato normativo a costituire la vera fonte del dilemma. Facendo espresso riferimento al pregnante lemma di «reato» (art. 321 c.p.p.), in luogo di «addebito» o «fatto», che sarebbero almeno a livello teorico più consoni alla fase cautelare, il codice fornirebbe apparentemente all'operatore una precisa coordinata ermeneutica: che a giustificare la cautela reale possa bastare la mera configurabilità di una fattispecie legale, senza quindi la necessità di ricostruzione del fatto "storico" rilevante e dei relativi elementi concreti a supporto.

Senonché, le elaborazioni interpretative compiute in ambito sovranazionale, ed in particolare in tema di legalità (processuale) e proporzionalità, spingono verso un'ortopedia interpretativa del codice: non arrestarsi ad un controllo di mera riconducibilità di un fatto alla cornice normativa, ma procedendo ad un apprezzamento specifico delle pratiche modalità di realizzazione del reato ipotizzato; e ciò, chiaramente, attraverso una valutazione concreta degli elementi indiziari a disposizione, che consenta quindi non solo di iscrivere astrattamente il fatto entro una fattispecie legale, ma di suffragare tale operazione allo stato degli atti a disposizione.

D'altra parte, la stessa legalità, per come declinata a livello sovranazionale¹⁴, si carica di un'ulteriore pregnante accezione, ossia quella di prevedibilità della cornice normativa di riferimento: sebbene elaborata con riferimento al diritto sostanziale, detta accezione si proietta inevitabilmente anche sul terreno processuale. Non pare insomma errato ragionare così: a poco servirebbe descrivere con esattezza una fattispecie incriminatrice se poi, in sede processuale, l'imposizione di una misura potesse prescindere da un concreto ed effettivo vaglio di configurabilità della prima, a tal fine occorrendo pertanto che la fattispecie processuale sia interpretativamente emendata nel senso suddetto.

¹³ Così, E. GUIDO, *Il sequestro preventivo*, cit., pp. 70 e ss.

¹⁴ Esemplificativamente, in materia di restrizione del diritto di proprietà, e segnatamente sulla confisca ma con principio estensibile ai sequestri: Corte eur. dir. um., 25 giugno 1997, *Halford c. Regno Unito*; Corte eur. dir. um., 5 gennaio 2000, *Beyeler c. Italia*.

Si intuisce immediatamente anche qui, allora, come la tutela sostanziale del diritto dominicali passi per un'attenta declinazione delle garanzie procedurali¹⁵.

4. Scenari prospettici.

Resta da capire se, in chiave prospettica, il vaglio del *fumus commissi delicti* per le misure cautelari reali possa spingersi sino ad una omologazione con quello svolto per le misure personali (art. 273 c.p.p.).

La pronuncia in commento, sul punto, è chiara: occorre una valutazione in concreto degli elementi indiziari, diretta a verificare che effettivamente un reato sia stato commesso, senza però giungere a richiedere quella (ben più pregnante) verifica che il Legislatore richiede con i gravi indizi di colpevolezza per le cautele personali.

L'argomento non è nuovo, essendo già stata prospettata la soluzione positiva in dottrina¹⁶.

Nondimeno, la soluzione più corretta sembra essere quella negativa¹⁷.

A condurre a ciò, spinge in primo luogo un corretto inquadramento della misura cautelare reale e, nello specifico, del sequestro preventivo.

È uno strumento – come si arguisce dalla lettura dell'art. 321 c.p.p. – volto a presidiare precise esigenze pratiche: evitare l'acuirsi o, comunque, il perpetuarsi dei pregiudizi già ricreati da un reato obiettivamente commesso. Orbene, è indubbio che il sequestro preventivo possa essere imposto anche in un procedimento a carico di persona ignota: sarebbe impensabile, difatti,

¹⁵ In materia, con particolare riferimento alla proporzionalità della restrizione avuto riguardo alla concreta possibilità per l'interessato di adire l'autorità giudiziaria, v. C. eur. dir. uomo, 28 aprile 2016, *Sulejmani c. ex Macedonia e Vasilevskic c. ex Macedonia*.

¹⁶ L'impostazione in parola ha trovato un consistente avallo nella dottrina, valendo qui la pena citare P. GUALTIERI, *Il sequestro preventivo fra carenze normative e (dis)orientamenti giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, pp. 147 e ss.; A. GIARDA, *L'impresa e il nuovo processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 1243 e ss.; M. CIRULLI, *In tema di presupposti del sequestro preventivo*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 317; L. FIORE, *Accertamento dei presupposti e problematiche applicative in tema di sequestro preventivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 558 e ss.

¹⁷ Soluzione largamente condivisa in giurisprudenza, assestasi (senza sostanziali mutamenti) a partire da Cass. Pen., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 4, in Cass. pen., pp. 1969 e ss., ove si è affermato vigorosamente il divieto per il giudice cautelare, investito di una richiesta di applicazione di sequestro preventivo, di formulare una prognosi di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. Tale impostazione, peraltro, ha ricevuto anche l'autorevole avallo di Corte cost., sent. 17 febbraio 1994, n. 48: il Giudice delle leggi si è pronunciato in quel caso sulla compatibilità costituzionale degli artt. 321 e 324 c.p.p. con l'art. 24 Cost., giudicando conforme al diritto di difesa un sistema processuale che diversifichi le cautele personali da quelle reali in punto di gravi indizi di colpevolezza, in forza della diversa pregnanza dei valori rispettivamente tutelati.

non sottoporre a sequestro un immobile abitualmente adibito all'esercizio del meretricio, quand'anche al momento della misura non siano noti i responsabili dello sfruttamento o dell'induzione alla prostituzione.

Ma la soluzione non dovrebbe mutare nemmeno ove un (potenziale) responsabile del fatto-reato sia stato già individuato dall'autorità giudiziaria. Il sacrificio del diritto dominicale (o comunque del possesso o della disponibilità del bene), che avviene per via del sequestro, è giustificato dall'urgenza di evitare – come detto – l'acuirsi dei pregiudizi già cagionati dal reato: è (se così vogliamo dire) tale obiettiva pertinenzialità che fonda l'intervento cautelare; e detto requisito, purché oggetto di verifica secondo l'emenda interpretativa offerta dalla Cassazione, pare certamente idoneo a soddisfare le esigenze di proporzionalità e, ad un tempo, di legalità.

In termini pratici: a seguito dell'imposizione di una misura cautelare personale, l'interesse dell'imputato è quello di riottenere la rimessione in libertà, passando per un vaglio di insussistenza o, comunque, inconsistenza degli indizi di colpevolezza a proprio carico; il che, a ben guardare, incide chiaramente sulla sua compromissione in responsabilità penale. Qui, se si vuole, vi è una diretta specularità fra prognosi cautelare e giudizio sulla responsabilità penale che verrà svolto nel merito.

Diversamente, nel caso del sequestro preventivo tale simmetria non sussiste affatto, perché diversi sono gli obiettivi presi di mira; e così, riguardato il ragionamento sotto la lente del diritto di difesa: il soggetto attinto da un sequestro preventivo punta a recuperare la disponibilità del bene, non già ad evitare che un fatto-reato possa essergli addebitato; e ciò, vien da dire, anche qualora egli rivesta la qualità di indagato/imputato.

La soluzione adottata dalla Corte, quindi, se per un verso costituisce un'encomiabile progressione per la tutela dei diritti della difesa, dall'altro si pone come un condivisibile punto fermo che, sia pur implicitamente, esclude la possibilità di estendere il giudizio di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 c.p.p. alle cautele reali¹⁸.

¹⁸ Va messo in evidenza, per completezza, che la pronuncia in commento si pone sulla stessa scia della "successiva" Cass. Pen., Sez. Un., sent. 24 giugno 2021, n. 36959, Rel. Andreazza, ove – sebbene con riferimento al *periculum in mora* – si declina la proporzionalità in termini concettuali sovrapponibili a quelli rinvenibili nella sentenza oggetto di studio, avente invece il proprio centro di analisi nel *fumus commissi delicti* (v. § 6.2.2., Considerato in diritto). Ciò, a ben vedere, costituisce una chiara dimostrazione del peso sempre maggiore che la proporzionalità sta assumendo nel sistema processuale e, in particolare, quale strumento pratico-interpretativo.